

**DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2017
858/2017/R/GAS**

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);

- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 145/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 145/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 220/2017/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2017, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2017, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.r.l.
318	AMALFITANA GAS S.r.l.
378	ACAM GAS S.p.a.
380	EROGASMET S.p.a.
412	VENETA GAS S.pa. (istanza presentata da EROGASMET S.p.a., attuale gestore)
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
20103	CENTRIA S.r.l.
22668	2i Rete Gas S.p.a.
24121	Blu Reti Gas S.r.l.
25367	INRETE Distribuzione energia S.p.a.

- sono state presentate, entro il 15 settembre 2017, istanze di rettifica di dati fisici dalla società 573-PREALPI GAS S.r.l., con riferimento alla località 4312-Gallarate e all'anno 2015, e dalla società 926-AcegasApsAmga S.p.a., con riferimento alla località 310-Codroipo e all'anno 2014;
- è stata presentata, entro la data del 15 settembre 2017, istanza di determinazione tariffaria d'ufficio dall'impresa distributtrice 20103-CENTRIA S.r.l. con riferimento alle località 5312-Terranuova Bracciolini e 6576-Terranuova Bracciolini;
- sono state presentate, entro la data del 15 settembre 2017, istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
553	UNISERVIZI S.p.a.
682	GIGAS RETE S.r.l.
696	ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.a.
791	TOSCANA ENERGIA S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
992	NOVARETI S.p.a.

1112	AS RETIGAS S.r.l.
3045	IRETI S.p.a.
20103	CENTRIA S.r.l.
24121	Blu Reti Gas S.r.l.
25367	INRETE Distribuzione energia S.r.l.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 145/2017/R/GAS sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2016, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG;
- a seguito di alcune verifiche condotte dagli uffici della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità sono emersi alcuni errori materiali nella deliberazione 145/2017/R/GAS per le località di seguito elencate:

TABELLA C

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	ID LOCALITA'	DENOMINAZIONE LOCALITA'
499	NEDGIA S.p.a.	10306	Vibonati sconfinamento di Sapri
499	NEDGIA S.p.a.	10313	Isernia sconfinamento di Pettoranello del Molise
807	ITALGAS RETI S.p.a.	9546	FUSCALDO (CS)
22668	2I RETE GAS S.p.a.	10271	Carnate sconf da Ronco Briantino
22668	2I RETE GAS S.p.a.	10272	Origgio sconf. da Saronno
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.	10231	BUDRIO (BO) Rotta Giardino, Guarda, via San Salvatore

RITENUTO CHE:

- in relazione alle rettifiche presentate nel mese di settembre 2017:
 - con riferimento alle richieste di rettifica di dati patrimoniali presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella A*:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, sia opportuno accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2016, le richieste di presentate dalle imprese distributrici di cui alla seguente *Tabella D*, che comportano vantaggi per i clienti finali:

TABELLA D

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
380	EROGASMET S.p.a.
412	VENETA GAS S.p.a. (istanza presentata da EROGASMET S.p.a.,

	attuale gestore)
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
24121	Blu Reti Gas S.r.l.

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella E*, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA E

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.r.l.
860	LD RETI S.r.l.
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, sia opportuno prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni precedenti all'anno 2015, per le imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella F*, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, entro il termine del 28 febbraio 2019, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA F

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.r.l.
318	AMALFITANA GAS S.r.l.
378	ACAM GAS S.p.a.
380	EROGASMET S.p.a.
412	VENETA GAS S.p.a. (istanza presentata da EROGASMET S.p.a., attuale gestore)
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.

20103	CENTRIA S.r.l.
22668	2i RETE GAS S.p.a.

- in relazione alle richieste di rettifica di dati fisici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore:
 - sia opportuno accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2016, la richiesta di rettifica di dati fisici presentata dalla società 926-AcegasApsAmga S.p.a., con riferimento alla località 310-Codroipo per l'anno 2014, con decorrenza dalle tariffe dell'anno 2016;
 - sia opportuno prevedere che la richieste di rettifica e integrazione di dati fisici presentata dalla società 573-PREALPI GAS S.r.l., con riferimento alla località 4312-Gallarate per l'anno 2015, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG;
- in relazione alle istanze di determinazione tariffaria d'ufficio:
 - sia opportuno prevedere che l'istanza presentata dall'impresa distributrice 20103-CENTRIA S.r.l., con riferimento alle località 5312-Terranuova Bracciolini e 6576-Terranuova Bracciolini, sia processata in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione alle istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella B*:
 - sia opportuno prevedere che le medesime istanze siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 e che le decorrenze delle rettifiche siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015.
- sia necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2016 in relazione alle rettifiche di cui ai precedenti punti;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, sia opportuno applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella deliberazione 145/2017/R/GAS in relazione alla tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura per l'anno 2016, per le località elencate nella *Tabella C*

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2016

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:

- per l'anno 2009 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2010 come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2011 come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2014 come riportati nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
- per l'anno 2015 come riportati nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
- per l'anno 2016 come riportati nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 9 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni